I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 750/81 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 2778/75 che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame, nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2299/77 (3), ha fissato, in particolare, per le anatre, le oche e i tacchini macellati :

— le quantità di cereali da foraggio necessarie per la produzione nella Comunità e nei paesi terzi di un chilogrammo di pollame macellato,

— l'ammontare forfettario corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione di un chilogrammo di pollame macellato ;

considerando che i suddetti elementi sono stati fissati per i tacchini senza distinguere le presentazioni commerciali ; che l'evoluzione degli scambi mette in evidenza la necessità di introdurre due diverse presentazioni commerciali ; che è quindi necessario fissare per queste due presentazioni gli elementi di calcolo del prelievo e del prezzo limite ;

considerando che l'esame dei dati disponibili concernenti le presentazioni tecniche e le spese generali induce a considerare i seguenti elementi di calcolo :

— coefficiente di trasformazione applicato per il calcolo del prelievo :

1 : 2,338 per i tacchini macellati, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, presentazione qui appresso denominata « presentazione 80 % »,

e

1 : 2,562 per i tacchini macellati, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, presentazione qui appresso denominata « presentazione 73 % » ;

— coefficiente di trasformazione applicato per il calcolo del prezzo limite :

1 : 2,275 per i tacchini macellati della presentazione 80 %,

1 : 2,493 per i tacchini macellati della presentazione 73 % ;

— importo forfettario :

1,1875 ECU/chilogrammo per i tacchini macellati della presentazione 80 %,

1,3013 ECU/chilogrammo per i tacchini macellati della presentazione 73 % ;

considerando che per talune specie, in particolare le anatre, le oche e i tacchini, si riscontra un aumento delle spese generali che non è compensato dal miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione ; che è quindi opportuno adattare gli importi forfettari per tali prodotti ;

considerando che la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 2777/75 figura nella tariffa doganale comune allegata al regola-

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.
(3) GU n. L 271 del 22. 10. 1977, pag. 1.

mento (CEE) n. 950/68 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3000/80 [2];

considerando che, nella stessa occasione, è opportuno indicare in ECU gli importi forfettari che sono espressi in unità di conto nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2778/75,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2778/75 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2778/75 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

La sottovoce 02.02 A IV della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

---

[1] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 315 del 24. 11. 1980, pag. 1.

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità in kg	Composizione
1	2	3	4
01.05	Volatili vivi da cortile :		
	A. Pulcini :		
	I. di tacchini o di oche	0,830 unità	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	II. di altri volatili	0,392 unità	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :		
	A. Volatili interi :		
	I. Galli, galline e polli :		
	a) presentazione 83 %	1,925	granoturco 80 % orzo 20 %
	b) presentazione 70 %	2,189	granoturco 80 % orzo 20 %
	c) presentazione 65 %	2,385	granoturco 80 % orzo 20 %
	II. Anatre :		
	a) presentazione 85 %	2,853	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	b) presentazione 70 %	3,464	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	c) presentazione 63 %	3,849	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	III. Oche :		
	a) presentazione 82 %	3,122	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	b) presentazione 75 %	3,413	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	IV. Tacchini :		
	a) presentazione 80 %	2,338	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	b) presentazione 73 %	2,562	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %
	V. Faraone	3,808	granoturco 60 % orzo 30 % avena 10 %

ALLEGATO II

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantità in kg	Composizione		Importo forfettario in ECU
1	2	3	4		5
01.05	Volatili vivi da cortile :				
	A. Pulcini :				
	I. di tacchini o di oche	0,830 unità	granoturco orzo avena	60 % 30 % 10 %	0,7254
	II. di altri volatili	0,392 unità	granoturco orzo avena	60 % 30 % 10 %	0,1751
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :				
	A. Volatili interi :				
	I. Galli, galline e polli :				
	a) presentazione 83 %	1,684	granoturco orzo	80 % 20 %	0,7337
	b) presentazione 70 %	1,915	granoturco orzo	80 % 20 %	0,8342
	c) presentazione 65 %	2,087	granoturco orzo	80 % 20 %	0,9089
	II. Anatre :				
	a) presentazione 85 %	2,647	granoturco orzo avena	60 % 30 % 10 %	0,8042
	b) presentazione 70 %	3,214	granoturco orzo avena	60 % 30 % 10 %	0,9766
	c) presentazione 63 %	3,571	granoturco orzo avena	60 % 30 % 10 %	1,0851
	III. Oche :				
	a) presentazione 82 %	3,049	granoturco orzo avena	60 % 30 % 10 %	1,2780
	b) presentazione 75 %	3,333	granoturco orzo avena	60 % 30 % 10 %	1,1555
	IV. Tacchini :				
	a) presentazione 80 %	2,275	granoturco orzo avena	60 % 30 % 10 %	1,1875
	b) presentazione 73 %	2,493	granoturco orzo avena	60 % 30 % 10 %	1,3013
	V. Faraone	3,410	granoturco orzo avena	60 % 30 % 10 %	1,3729

ALLEGATO III

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :		
	A. Volatili interi :		
	IV. Tacchini :		
	a) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe ma con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « tacchini 80 % »	18 (P)	—
	b) presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « tacchini 73 % »	18 (P)	—